



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n ___ in data ____

ARTICOLO 1

Composizione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dagli articoli 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940, d'ora innanzi denominata "Commissione", è composta:
 - a. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b. dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o da un appartenente al Servizio dallo stesso delegato;
 - c. dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d. dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune;
 - e. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f. da un esperto in elettrotecnica.
2. Sono membri aggregati alla Commissione, ove occorra:
 - a. uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
3. Della Commissione possono altresì far parte, su loro richiesta, come componenti aggiunti un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Per l'esame dei progetti concernenti gli impianti sportivi alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI dal medesimo designato.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione, per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 10, sono svolte da un dipendente designato dal Presidente
6. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di stipulare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, apposita convenzione con altri Enti Locali per l'esercizio in forma associata delle funzioni della Commissione di cui al presente Regolamento. In tal caso, la predetta convenzione, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del citato Testo Unico, disciplinerà la composizione, la sede e le modalità di funzionamento dell'organo collegiale intercomunale in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, ferme restando le professionalità e le rappresentanze inderogabilmente prescritte dall'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.

ARTICOLO 2

Nomina della Commissione – Durata in carica

1. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica 3 anni.
2. I componenti aggiunti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento sono nominati dal Sindaco su designazione delle rispettive organizzazioni di categoria, tenuto conto della loro

specializzazione. L'incarico è a rotazione, non può essere superiore a tre anni e non è rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

3. Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, la Commissione - ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994 n. 444 - è prorogata per non più di quarantacinque giorni. Entro il periodo di proroga la Commissione deve essere ricostituita.

ARTICOLO 3

Compiti

1. La Commissione ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
2. La Commissione, in particolare, è competente ad esprimersi in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
 - a. teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
 - b. auditori e sale convegni con capienza fino a 5000 persone;
 - c. locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
 - d. sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
 - e. teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
 - f. circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - g. luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - h. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stanziamento del pubblico con capienza fino a 5000 persone;
 - i. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
 - j. circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso indiscriminato da parte di chiunque;
 - k. locali multiuso o sale polivalenti, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
 - l. impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
 - m. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.
3. La Commissione è altresì chiamata a pronunciarsi, su richiesta, in relazione ad attività di spettacolo o intrattenimento che presentino profili di safety o security di particolare complessità connessa alla conformazione del luogo, al numero o alle caratteristiche dei partecipanti.

4. In relazione ai locali, agli impianti e agli allestimenti di cui al comma 1, la Commissione svolge specificatamente i seguenti compiti:
 - a. esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d. accerta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
5. In particolare esegue un controllo preventivo (c.d. "*esame progetto*") consistente nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione, di allestimento temporaneo o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.
6. Inoltre la commissione esegue una verifica in loco (*sopralluogo*), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori e degli allestimenti, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.
7. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, in relazione alle competenze definite dalle norme in vigore, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto Ministro dell'interno del 19 agosto 1996 e successive modificazioni e al decreto 9 marzo 1996 per gli impianti sportivi e s.m.i..
8. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza bensì della commissione provinciale, le verifiche di locali e strutture seguenti:
 - a. i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali ed impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b. i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

ARTICOLO 4

Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, anche tramite posta elettronica a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. Le audizioni della commissione sono comunicate, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d'urgenza.

ARTICOLO 5

Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione è:
 - a) redatto per iscritto;
 - b) motivato, in fatto ed in diritto;
 - c) adottato con l'intervento di tutti i componenti della Commissione di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento;
 - d) sottoscritto, anche in forma elettronica, da tutti i componenti della Commissione intervenuti oltre che dal segretario.
2. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.
3. Il segretario della commissione deve inviare copia del verbale all'ufficio preposto al rilascio di successivi provvedimenti abilitativi ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

ARTICOLO 6

Richieste di intervento della Commissione

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata:
 - a) almeno 20 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione); in tal caso la richiesta è fatta dall'interessato;
 - b) almeno 40 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.). Tale termine può essere ridotto a 15 giorni in considerazione della portata dell'evento.

2. Tutti i documenti allegati alla richiesta dovranno corrispondere a quelli previsti dalla deliberazione di giunta comunale di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. In relazione al quadro normativo vigente tempo per tempo nonché della particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa.

ARTICOLO 7

Sopralluoghi

1. La Commissione dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogniqualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno 3 anni dall'ultimo sopralluogo al fine di effettuare i controlli di cui al 1° comma, punto e) dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonché nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15 Febbraio 1951 e dalla restante normativa e atti di interpretazione successivi.
2. I sopralluoghi per il collaudo degli impianti di cui all'art. 6 devono essere richiesti dopo l'ultimazione dei lavori ed effettuati dalla Commissione nella composizione prevista per la validità delle adunanze. I sopralluoghi di controllo periodico ai locali sono effettuati con la presenza necessaria dei componenti tecnici. I pareri espressi all'atto dei sopralluoghi indicati al secondo periodo devono essere rispettivamente assunti o ratificati dalla Commissione nella prima adunanza successiva al sopralluogo medesimo.
3. I sopralluoghi della commissione sono effettuati di regola nei giorni non festivi.
4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
5. Le visite ai locali al chiuso o ai luoghi all'aperto in occasione di manifestazioni temporanee devono essere richieste dall'interessato con congruo anticipo al fine di consentire la realizzazione da parte dell'organizzatore degli accorgimenti tecnici di volta in volta prescritti dalla Commissione ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica.
6. Il segretario della Commissione provvede direttamente per l'organizzazione di tutti i sopralluoghi, già stabiliti dalla Commissione, sentiti i componenti della stessa.

ARTICOLO 8

Decadenza dall'incarico

1. I componenti esterni alla pubblica amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

ARTICOLO 9

Spese di funzionamento della Commissione

1. Al componente esterno di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) del presente regolamento spetta un rimborso spese forfettario a pratica, incluso sia l'esame di progetto che gli eventuali sopralluoghi, pari ad € 80,00. L'ammontare di tale rimborso spese può essere aggiornato ogni 3 anni con deliberazione di giunta comunale. Agli altri componenti della Commissione, incluso il segretario, non spetta alcun compenso o rimborso spese, in quanto trattasi di attività svolta per ragioni istituzionali o di servizio.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1 del presente articolo, inclusi gli eventuali oneri previdenziali e fiscali, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo deve essere corrisposto al Comune, con versamento effettuato alla Tesoreria del Comune di Granozzo con Monticello, contestualmente alla richiesta intervento della Commissione.
3. La mancata corresponsione delle somme di cui al comma 2 del presente articolo, comporta l'improcedibilità della richiesta con interruzione del procedimento, i cui termini riprenderanno nuovamente a decorrere dopo la ricezione della comunicazione di avvenuto versamento.
4. Nel caso il richiedente sia il Comune di Granozzo con Monticello, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, la spesa deve trovare copertura nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e il rimborso spese dovrà essere versato entro 30 giorni dalla riunione della Commissione.

ARTICOLO 10

Documentazione tecnica

1. Con apposita deliberazione di giunta comunale sono approvati e aggiornati periodicamente i documenti tecnici in relazione alle tipologie di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento, previo esito favorevole del controllo di legittimità ove previsto, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e delle disposizioni recate dallo Statuto Comunale.
2. Fino alla data di compiuta efficacia del presente Regolamento, l'operatività della Commissione resta assoggettata in via esclusiva alla disciplina recata dagli artt. 141, 141-bis e 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in combinato disposto con le disposizioni ministeriali vigenti pro tempore.
3. Alle medesime disposizioni statali si fa espresso rinvio, a titolo suppletivo ed etero-integrativo, per tutto quanto non esplicitamente normato dal presente articolato.